



Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 65 capoversi 1^{octies} e 6, 66 capoverso 3 e 96 della legge federale del 18 marzo 1994¹ sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni secondo l'articolo 65 capoversi 1^{quater-1octies} LAMal;
- b. il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l'articolo 66 LAMal e la sua ripartizione tra i Cantoni.

Art. 2 Definizioni

¹ Per *anno di esecuzione* si intende l'anno civile per il quale sono calcolati i sussidi minimi dei Cantoni e le quote del sussidio della Confederazione ad essi spettanti. Nelle formule è espresso con t.

² Per *anno successivo* si intende l'anno civile che segue l'anno di esecuzione.

³ Per *anno precedente* si intende l'anno civile che precede l'anno di esecuzione.

⁴ Per *penultimo anno* si intende l'anno civile che precede l'anno precedente. Nelle formule è espresso con t-2.

¹ RS 832.10

Art. 3 Dati

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può disciplinare quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.

Art. 4 Informazione e pubblicazione

¹ Nella primavera dell'anno precedente, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua una stima non vincolante dei sussidi minimi dei Cantoni e della ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni e la comunica a questi ultimi.

² Al più tardi in ottobre dell'anno precedente, pubblica i sussidi minimi dei Cantoni e la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni.

Art. 5 Competenza cantonale

¹ Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

² Il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell'articolo 65a lettere a e b LAMal, il cui nesso con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.

Capitolo 2: Sussidi minimi dei Cantoni

Sezione 1: Calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni

Art. 6

¹ Il sussidio minimo in franchi (Min_CHF_t) impiegato dal Cantone per la riduzione dei premi è calcolato secondo la formula seguente:

$$Min_CHF_t = Min_ \%_t * SL_st_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$Min_ \%_t$ = Quota minima percentuale

SL_st_t = Spese lorde stimate (art. 7-9)

² La quota minima percentuale ($Min_ \%_t$) è calcolata secondo l'articolo 65 capoverso 1^{quinquies} LAMal. Il calcolo si basa sull'onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno.

³ L'onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno ($OP_40\%_{t-2}$) è calcolato secondo la formula seguente:

$$OP_40\%_{t-2} = \frac{PD_scal_40\%_{t-2} - RP_{t-2}}{Redd_scal_40\%_{t-2}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$PD_scal_40\%_{t-2}$ = Premi dovuti scalari del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno (art. 11–13)

RP_{t-2} = Somma dei sussidi versati nel penultimo anno dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi secondo la statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria dell'UFSP

$Redd_scal_40\%_{t-2}$ = Reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno (art. 14–16)

Sezione 2: Spese lorde stimate

Art. 7 Calcolo delle spese lorde stimate

¹ Le spese lorde secondo l'articolo 65 capoverso 1^{quater} LAMal per l'anno di esecuzione (SL_st_t) sono calcolate secondo la formula seguente:

$$SL_st_t = PD_st_t + PS_st_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PD_st_t = Premi dovuti stimati

PS_st_t = Partecipazione alle spese stimata

² Per il calcolo delle spese lorde fanno stato i coefficienti cantonali.

Art. 8 Premi dovuti stimati

¹ I premi dovuti (PD_st_t) sono stimati secondo la formula seguente:

$$PD_st_t = PM_st_t * EA_st_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PM_st_t = Premio medio a priori

EA_st_t = Effettivo di assicurati stimato

² Il premio medio a priori (PM_st_t) corrisponde al premio medio a priori secondo l'articolo 92 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie (OAMal).

³ L'effettivo di assicurati (EA_st_t) è stimato secondo la formula seguente:

$$EA_st_t = EA_{t-2} \times \left(\frac{EA_{t-2}}{EA_{t-4}} \right)$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

EA_{t-2} = Effettivo di assicurati nel penultimo anno

EA_{t-4} = Effettivo di assicurati di quattro anni prima

⁴ L'effettivo di assicurati corrisponde all'effettivo medio degli assicurati domiciliati o residenti nel Cantone durante l'anno considerato. Le persone tenute ad assicurarsi do-

miciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio oppure nel Regno Unito non sono incluse nell'effettivo di assicurati.

⁵ Per calcolare i premi dovuti e l'effettivo di assicurati l'UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Art. 9 Partecipazione alle spese stimata

¹ La partecipazione alle spese (PS_{st_t}) è stimata secondo la formula seguente:

$$PS_{st_t} = PD_{st_t} * \frac{PS_{t-2}}{PD_{t-2}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PD_{st_t} = Premi dovuti stimati

PS_{t-2} = Partecipazione alle spese nel penultimo anno

PD_{t-2} = Premi dovuti nel penultimo anno

² Per calcolare la partecipazione alle spese l'UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Sezione 3: 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

Art. 10

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fornisce ogni anno all'UFSP in forma anonimizzata i dati più recenti sui redditi imponibili secondo la legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta di tutti i contribuenti. Fornisce questi dati suddividendoli per classi di reddito e tipi di economia domestica. Li utilizza per calcolare, secondo le disposizioni seguenti, l'importo dei premi sul reddito.

² L'UFSP calcola il reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone assegnando un reddito equivalente a ciascun contribuente. Calcola il reddito equivalente in base al reddito imponibile dell'economia domestica e alla sua dimensione. La dimensione di un'economia domestica corrisponde al numero di contribuenti che ne fanno parte, conformemente alla seguente ponderazione:

- a. per la prima persona adulta: 1;
- b. per ogni ulteriore persona adulta: 0,5;
- c. per ogni bambino: 0,3.

³ Per ciascun Cantone, l'UFSP suddivide i contribuenti in base all'importo del loro reddito equivalente e calcola il numero del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso ($n_{40\%}$).

³ RS 642.11

Sezione 4: Premi dovuti scalari

Art. 11 Calcolo dei premi dovuti scalari

I premi dovuti scalari del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno ($PD_scal_40\%_{t-2}$) sono calcolati secondo la formula seguente:

$$PD_scal_40\%_{t-2} = PD_40\%_{t_att} * FS_PD$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$PD_40\%_{t_att}$ = Premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l'AFC

FS_PD = Fattore scalare per i premi dovuti

Art. 12 Premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

¹ I premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l'AFC ($PD_40\%_{t_att}$) sono calcolati secondo la formula seguente:

$$PD_40\%_{t_att} = \sum_{n=1}^{n_40\%} \text{Premi dovuti per ciascun contribuente } (n)$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$n_40\%$ = numero del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

² La somma dei premi dovuti del 40 per cento delle persone con il reddito più basso è calcolata assegnando a bambini e adulti il premio medio per la rispettiva categoria. A tale scopo, l'UFSP assegna i premi del penultimo anno.

³ I premi medi degli adulti e dei bambini corrispondono rispettivamente ai premi medi a posteriori secondo l'articolo 92 capoverso 3 OAMal⁴.

⁴ Per il numero di adulti e di bambini l'UFSP si basa sulle cifre più recenti dell'AFC e sulla classificazione come adulti o bambini operata da quest'ultima.

Art. 13 Fattore scalare per i premi dovuti

¹ Il fattore scalare per i premi dovuti (FS_PD) è calcolato secondo la formula seguente:

$$FS_PD = \frac{\text{Premi dovuti}_{t-2}}{\text{Premi dovuti}_{t_att}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$\text{Premi dovuti}_{t-2}$ = Premi dovuti nel penultimo anno di tutti gli assicurati secondo la statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria dell'UFSP

Premi dovuti t_{att} = Premi dovuti di tutti i contribuenti secondo i dati più recenti dell'AFC

Sezione 5: Reddito scalare

Art. 14 Calcolo del reddito scalare

Il reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno ($Redd_scal_40\%_{t-2}$) è calcolato secondo la formula seguente:

$$Redd_scal_40\%_{t-2} = Redd_40\%_{t,att} * FS_Redd$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$Redd_40\%_{t,att}$ = Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

FS_Redd = Fattore scalare per il reddito

Art. 15 Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

¹ La somma dei redditi imponibili del 40 per cento delle persone con il reddito più basso ($Redd_40\%_{t,att}$) è calcolata secondo la formula seguente:

$$Redd_40\%_{t,att} = \sum_{n=1}^{n_{40\%}} \text{Reddito imponibile per ciascun contribuente } (n)$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$n_{40\%}$ = Numero del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

Art. 16 Fattore scalare per il reddito

¹ Il fattore scalare per il reddito (FS_Redd) è calcolato secondo la formula seguente:

$$FS_Redd = \frac{\text{effettivo di assicurati}_{t-2}}{\text{numero di contribuenti}_{t,att}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

Effettivo di assicurati $_{t-2}$ = Effettivo di assicurati nel penultimo anno

Numero di contribuenti $_{t,att}$ = Numero di contribuenti secondo l'AFC

² Per l'effettivo di assicurati nel penultimo anno si fa riferimento alla statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria dell'UFSP.

³ Il numero di contribuenti è calcolato sulla base dei dati più recenti dell'AFC relativi al numero di persone per economia domestica e al numero di economie domestiche.

Capitolo 3: Sussidio della Confederazione

Art. 17 Spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione

Le spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l'articolo 66 LAMal corrispondono alla somma di tutte le spese lorde cantonali secondo l'articolo 7. Vi si aggiungono le spese lorde degli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio oppure del Regno Unito.

Art. 18 Ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni

¹ Il sussidio, espresso in franchi, versato dalla Confederazione ai Cantoni (QC_CHF_t) è calcolato secondo la formula seguente:

$$QC_CHF_t = \text{sussidio della Confederazione}_t * QC_ \%_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

Sussidio della Confederazione_t = Sussidio della Confederazione per l'anno di esecuzione secondo l'articolo 66 capoverso 2 LAMal

QC_ %_t = Quota del sussidio della Confederazione versata al Cantone nell'anno di esecuzione

² Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde secondo l'articolo 17.

³ La quota del sussidio della Confederazione versata al Cantone nell'anno di esecuzione (QC_ %_t) è calcolata secondo la formula seguente:

$$QC_ \%_t = \frac{PopC_{t-2} + FrontC_{t-2}}{PopCH_{t-2} + FrontCH_{t-2}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PopC_{t-2} = Popolazione residente nel Cantone nel penultimo anno

PopCH_{t-2} = Popolazione residente della Svizzera nel penultimo anno

FrontC_{t-2} = Numero dei frontalieri e dei loro familiari nel Cantone secondo l'articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

FrontCH_{t-2} = Numero dei frontalieri e dei loro familiari in Svizzera secondo l'articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

⁴ Per il calcolo della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo censimento della popolazione residente media effettuato dall'Ufficio federale di statistica.

⁵ Per il calcolo del numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari fanno stato le cifre raccolte dall'UFSP presso gli assicuratori in occasione dell'ultimo rilevamento.

Art. 19 Versamento

Il sussidio federale è versato in tre rate durante l'anno di esecuzione.

Capitolo 4: Conteggio e controllo

Art. 20 Adempimento dei sussidi minimi da parte dei Cantoni

¹ Per sussidi ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1^{septies} LAMal si intendono i sussidi versati dai Cantoni nell'anno di esecuzione. Ciò vale indipendentemente dall'anno a cui si riferiscono.

² Fanno eccezione i crediti che un Cantone assume in virtù dell'articolo 64a capoverso 4 LAMal e la quota del sussidio della Confederazione che gli spetta secondo l'articolo 66 LAMal.

Art. 21 Conteggio dei Cantoni

¹ I Cantoni effettuano un conteggio dei rispettivi sussidi minimi e del sussidio della Confederazione e lo presentano all'UFSP entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nel conteggio figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l'età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'UFSP redige un modulo per il conteggio.

³ I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi per la riduzione dei premi controllano i conteggi comunali e ne redigono la ricapitolazione a destinazione dell'UFSP. L'UFSP può emanare istruzioni in proposito.

Art. 22 Controllo

¹ I Cantoni fanno rivedere il conteggio dei rispettivi sussidi minimi e del sussidio della Confederazione.

² Presentano insieme al conteggio un rapporto indicante:

- a. la data e la portata della revisione;
- b. gli accertamenti effettuati nell'ambito della revisione;
- c. le relative conclusioni.

³ L'UFSP esamina se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge. A tale scopo, si basa sull'articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu).

Art. 23 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

¹ I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti secondo gli articoli 28 e 30 LSu⁵.

⁵ RS 616.1

² Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della legislazione sull'assicurazione sociale contro le malattie, segnatamente della presente ordinanza o delle corrispondenti istruzioni, sono disattese, i sussidi possono essere ridotti o si può esigerne la parziale restituzione secondo l'articolo 28 capoverso 2 LSu finché non sia posto rimedio all'inosservanza.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L'UFSP esegue la presente ordinanza.

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 novembre 2007⁶ concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è abrogata.

Art. 26 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 1995⁷ sull'assicurazione malattie

Art. 92 Premio medio

¹ L'UFSP calcola ogni anno il premio medio di un Cantone dividendo la somma dei premi fatturati agli assicurati di tale Cantone per il numero medio di assicurati dello stesso. In modo analogo, calcola il premio medio per la Svizzera.

² Ogni autunno, calcola il premio medio a priori dell'anno di esecuzione sulla base delle stime fornite dagli assicuratori.

³ Ogni autunno, calcola il premio medio a posteriori del penultimo anno sulla base delle indicazioni fornite dagli assicuratori.

⁴ Pubblica ogni anno i premi medi suddivisi per ciascuna delle categorie di età (bambini, giovani adulti e adulti) e per l'insieme delle categorie di età.

⁵ Può stabilire le modalità di calcolo del premio medio.

2. Ordinanza del 3 luglio 2001⁸ sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

⁶ RU 2007 6071, 2015 5165, 2022 658

⁷ RS 832.102

⁸ RS 832.112.5

Art. 17 cpv. 1

¹ Gli articoli 15 capoversi 1 e 2 e 16 dell'ordinanza del ...⁹ concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM) si applicano per analogia al conteggio e al controllo dell'impiego dei sussidi federali.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

⁹ RS 832.112.4

